

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 24 aprile 1998.**

Albertini, Amoruso, Andreatta, Aprea, Berlinguer, Bindi, Brunetti, Burlando, Cangemi, Cennamo, Dini, Evangelisti, Fantozzi, Giannattasio, Ladu, Lenti, Leoni, Maccanico, Malgeri, Marongiu, Mattioli, Montecchi, Olivo, Pennacchi, Petrella, Polenta, Prodi, Risari, Rodeghiero, Sales, Santandrea, Sinisi, Soriero, Spini, Treu, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita.

Annunzio di proposte di legge.

In data 23 aprile 1998 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

ANGHINONI: « Applicazione della castrazione incruenta a seguito di condanna per reati di violenza sessuale nei confronti dei minori e degli incapaci di intendere e di volere » (4807);

PISCITELLO ed altri: « Modifica dell'articolo 6 della legge 7 agosto 1997, n. 267, concernente l'applicazione degli articoli 238, 403, 513 e 514 del codice di procedura penale » (4808);

ROMANO CARRATELLI: « Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, in materia di ritardi, rinvii e dispense relativi al servizio di leva » (4809);

CARLESI: « Norme relative alle attività delle discoteche, delle sale da ballo e dei locali di intrattenimento notturno e per il controllo e la vigilanza sulle strade » (4810);

ATTILI ed altri: « Nuove disposizioni in materia di prestazioni economiche di malattia in favore delle persone addette ai

servizi domestici e familiari e deducibilità dall'IRPEF delle relative retribuzioni » (4811);

TABORELLI: « Norme per la realizzazione della tangenziale di Como » (4812);

BAMPO e GNAGA: « Istituzione dell'incaricato parlamentare per le Forze armate » (4813);

CALZAVARA ed altri: « Norme per garantire l'effettività delle ispezioni e dei controlli in materia di lavoro senza danno per la produzione » (4814);

MIGLIORI: « Modifiche all'articolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, concernenti la soppressione dei termini per l'ottenimento dell'indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati » (4815).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di una proposta di legge d'iniziativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

In data 23 aprile 1998 è stata presentata alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 99, terzo comma, della Costituzione, la seguente proposta di legge d'iniziativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro:

« Arbitrato e conciliazione per la soluzione delle controversie di lavoro » (4806).

Sarà stampata e distribuita.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

IV Commissione (Difesa):

LAVAGNINI: « Proroga della durata in carica degli organismi della rappresentanza militare » (4804) *Parere delle Commissioni I e V;*

XIII Commissione (Agricoltura):

POLI BORTONE ed altri: « Disciplina per il riconoscimento della origine nazionale degli oli di oliva » (4613) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), X e XIV;*

ATTILI ed altri: « Disposizioni in materia di commercializzazione dell'olio extra vergine di oliva, dell'olio vergine di oliva e dell'olio di oliva » (4631) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI, X e XIV;*

AMORUSO ed altri: « Disposizioni in materia di commercializzazione dell'olio d'oliva italiano » (4693) *Parere delle Commissioni I, X e XIV;*

S. 3020. — « Disposizioni per la commercializzazione dell'olio extravergine di oliva, dell'olio di oliva vergine e dell'olio di oliva » (approvato dalla IX Commissione permanente del Senato) (4698) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI, X e XIV.*

Trasmissione dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse.

Il presidente della Commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, con lettera in

data 22 aprile 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera g) della legge 10 aprile 1997, n. 97, il documento sull'introduzione nel codice penale del titolo VI-bis, « Delitti contro l'ambiente », e disposizioni sostanziali e processuali contro il fenomeno criminale dell'« Ecomomia », approvato dalla Commissione stessa il 26 marzo 1998 (doc. XXIII, n. 5).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Annunzio della pendenza di un procedimento penale nei confronti di un deputato ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità.

Con lettera pervenuta in data 30 marzo scorso, il deputato Domenico GRAMAZIO ha rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che è pendente nei suoi confronti un procedimento penale (tribunale di Monza n. 15/98 R.G.N.R. - 22/98 R.G.G.I.P.) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari, i suddetti atti sono stati trasmessi alla Giunta per le autorizzazioni a procedere.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

**Annunzio di risposte scritte
ad interrogazioni.**

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

*PROGETTO DI LEGGE COSTITUZIONALE: REVISIONE DELLA
PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE (3931)*

(A.C. 3931 — Sezione 1)**ART. 60.**

Ciascuna Regione ha uno Statuto che ne definisce i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento.

Lo Statuto è approvato e modificato con legge dall'Assemblea regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi.

Lo Statuto è sottoposto a *referendum* popolare qualora entro tre mesi dalla sua approvazione ne faccia richiesta un trentesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti l'Assemblea regionale. Lo Statuto non è promulgato quando, avendo partecipato al voto la maggioranza degli aventi diritto, i voti contrari prevalgono sui voti favorevoli.

Lo Statuto disciplina:

a) la forma di governo della Regione, anche con riferimento ai rapporti fra l'Assemblea regionale, il Governo regionale e il Presidente della Regione;

b) i casi di scioglimento anticipato dell'Assemblea regionale;

c) la formazione delle leggi e degli atti normativi della Regione, con particolare riferimento alla partecipazione ad essi dei Comuni e delle Province;

d) l'iniziativa popolare di leggi e di atti normativi e la richiesta di *referendum*;

e) i principi generali dell'autonomia finanziaria e tributaria della Regione;

f) i principi generali della contabilità e del bilancio regionale.

La durata della legislatura regionale è fissata in cinque anni.

Nel rispetto dei principi di democrazia, rappresentatività e stabilità di governo, la Regione delibera la propria legge elettorale a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea regionale. La legge elettorale può essere sottoposta a *referendum* popolare nei casi e con le modalità previste dal terzo comma.

La legge regionale promuove l'equilibrio della rappresentanza elettiva tra i sessi.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a più di una Assemblea regionale.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI ALL'ARTICOLO 60 DEL TESTO COSTITUZIONALE

ART. 60.

Sopprimerlo.

60. 1.

Fontan.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 60. — Province e Comuni hanno autonomia normativa ed amministrativa, autonomia finanziaria di entrata e di spesa, autogoverno nelle forme della democrazia diretta e rappresentativa, autonomia statutaria ed organizzativa.

60. 118. (S. 61. 53)

Fontan.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 60. — Le leggi elettorali regionale e comunale sono deliberate dalle rispettive assemblee a maggioranza dei due terzi dei componenti.

60. 10. (C. 61. 204).

Malavenda.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 60. — I consiglieri regionali, comunali, circoscrizionali e di quartiere non possono essere chiamati a rispondere dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni se non per responsabilità amministrativa e di risarcimento di danni causati all'ente locale di appartenenza.

60. 11.

Malavenda.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 60. — Ogni regione adotta uno Statuto il quale, nel rispetto dei principi della costituzione federale del principio di sussidiarietà e dei diritti fondamentali dei cittadini detta le norme generali relative all'assetto costituzionale della Regione. Lo Statuto è approvato con la maggioranza assoluta dei componenti dell'assemblea regionale e dalla maggioranza della popolazione interessata, espressa mediante *referendum* ed assume rango di legge costituzionale.

60. 3.

Fontan.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 60. — Ogni regione adotta uno Statuto il quale, nel rispetto dei principi della costituzione federale, del principio di sussidiarietà e dei diritti fondamentali dei cittadini, detta le norme generali relative all'assetto costituzionale della regione. Lo Statuto è approvato con la maggioranza assoluta dei componenti dell'assemblea re-

gionale e dalla maggioranza della popolazione interessata, espressa mediante referendum.

60. 2.

Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 60. — Ogni regione adotta uno statuto il quale, nel rispetto dei principi della costituzione federale, del principio di sussidiarietà e dei diritti fondamentali dei cittadini, detta le norme generali relative all'assetto costituzionale della regione. Lo statuto è approvato con la maggioranza assoluta dei componenti dell'assemblea regionale e dalla maggioranza della popolazione interessata, espressa mediante referendum.

60. 5401. (C. 61. 37).

Di Bisceglie, Prestamburgo, Ruffino.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 60. - Ogni Regione ha uno Statuto che definisce i principi relativi all'organizzazione ed all'esercizio delle funzioni della Regione, nel quadro dell'ordinamento costituzionale della Repubblica e nel rispetto dei principi fondamentali della Costituzione.

60. 122.

Malavenda.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 60. - Ogni regione, comune, circoscrizione e quartiere si dota di uno statuto che ne definisce i principi fondamentali costituzionali, di organizzazione e di funzionamento.

60. 9. (C. 61. 203).

Malavenda.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 60. — Sono organi delle Regioni il Consiglio, la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio esercita le potestà legislative della Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dallo Statuto regionale, dalle leggi nazionali, dalle leggi regionali. Può fare proposte di legge all'Assemblea nazionale.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione ed esercita le potestà regolamentari conferitele dallo Statuto e dalle leggi regionali.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione, ne promulga le leggi ed i regolamenti, ne dirige le funzioni amministrative.

Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di due milioni di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con *referendum* dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Si può, con *referendum* e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province, Città metropolitane e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali o delle Città metropolitane e l'istituzione di nuove Province o Città metropolitane nell'ambito di una Regione sono stabiliti con leggi regionali, su iniziativa di almeno un terzo dei Comuni interessati e con la deliberazione favorevole dell'Assemblea nazionale.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

Le leggi regionali sono promulgate entro quindici giorni dalla approvazione. Se il Consiglio ne dichiara l'urgenza la legge regionale è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi regionali sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vi-

gore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge regionale intervenga nell'ambito delle materie riservate alla legislazione esclusiva dello Stato, o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, può promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale o quella di merito per contrasto di interessi davanti all'Assemblea nazionale. In caso di dubbio, la Corte costituzionale decide di chi sia la competenza.

Il sistema d'elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e all'Assemblea nazionale, al Parlamento europeo o ad un altro Consiglio regionale.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale.

Il Consiglio, secondo le procedure fissate dallo Statuto, adotta un regolamento per lo svolgimento dei propri lavori.

60. 119.

Malavenda.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 60. — Ogni Regione si dà uno Statuto che ne definisce i principi fondamentali di ordinamento.

Lo Statuto:

a) individua gli organi della Regione e ne determina le attribuzioni, disciplina i rapporti tra gli stessi, stabilisce il procedimento per il loro scioglimento e rinnovo;

b) prevede l'elezione a suffragio universale e diretto dell'Assemblea regionale e del Presidente della Regione;

c) determina la composizione del Consiglio dei Comuni e disciplina i modi e

le forme di partecipazione alla formazione delle leggi e degli atti amministrativi della Regione;

d) regola la formazione delle leggi e degli atti normativi relativi all'organizzazione e all'attività amministrativa della Regione;

e) regola l'iniziativa legislativa popolare e la richiesta di referendum abrogativi;

f) stabilisce i principi delle autonomie finanziaria e tributaria della Regione e delle procedure di bilancio e delle contabilità regionali;

g) istituisce i corpi di polizia regionale e locale cui sono attribuiti compiti di mantenimento dell'ordine pubblico e di controllo del territorio;

h) stabilisce il procedimento per la propria revisione.

Le disposizioni dello Statuto non possono essere violate dalla legge regionale.

Lo Statuto può istituire la Corte regionale statutaria, che giudica in prima istanza sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi regionali che violino il comma precedente. Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale di cui al presente comma, e le garanzie di indipendenza dei giudici della Corte regionale statutaria. In assenza di una Corte regionale statutaria, i relativi giudizi competono in grado unico alla Corte costituzionale.

Lo Statuto è approvato e modificato con legge dall'Assemblea regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive su testo identico adottate ad intervallo non minore di due mesi. Lo Statuto e le modifiche ad esso apportate sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro approvazione, ne faccia richiesta un ventesimo degli elettori della Regione o un quinto dell'Assemblea regionale e sono promulgate se non ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto,

oppure se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e sono approvate con la maggioranza dei voti validamente espressi.

Le leggi elettorali per l'elezione del Presidente della Regione, dell'Assemblea regionale e del Consiglio dei Comuni sono deliberate a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea regionale e del Consiglio dei Comuni.

60. 4.

Taradash, Giovine, Colletti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 60. — Ogni Regione ha uno Statuto che definisce i principi relativi all'organizzazione ed all'esercizio delle funzioni della Regione, nel quadro dell'ordinamento costituzionale della Repubblica e nel rispetto dei principi fondamentali della Costituzione.

Lo Statuto è approvato dall'Assemblea regionale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, con due deliberazioni successive sull'identico testo adottate ad intervallo non minore di due mesi. Lo Statuto è sottoposto a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla sua approvazione, ne faccia richiesta un ventesimo degli elettori della Regione ed è promulgato se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è approvato con la maggioranza dei voti validamente espressi. Non si fa luogo a referendum se lo Statuto è approvato nella seconda deliberazione con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea regionale.

Lo Statuto disciplina:

a) l'iniziativa e la formazione delle leggi regionali;

b) l'iniziativa popolare di leggi e di atti amministrativi e le richieste di referendum regionale su leggi e atti amministrativi della Regione;

c) la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali;

d) l'iniziativa e il procedimento di formazione degli atti normativi della Regione.

Lo Statuto della regione rientra tra gli atti aventi forza di legge soggetti al controllo di costituzionalità previsto per le leggi e gli atti aventi forza di legge dello Stato e della Regione.

La legge elettorale della Regione, in armonia con i principi della Costituzione, è adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea regionale.

* 60. 5.

Cento, Gardiol, Dalla Chiesa, Galletti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 60. — Ogni Regione ha uno Statuto che definisce i principi relativi all'organizzazione ed all'esercizio delle funzioni della Regione, nel quadro dell'ordinamento costituzionale della Repubblica e nel rispetto dei principi fondamentali della Costituzione.

Lo Statuto è approvato dall'Assemblea regionale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, con due deliberazioni successive sull'identico testo adottate ad intervallo non minore di due mesi. Lo Statuto è sottoposto a *referendum* popolare quando, entro tre mesi dalla sua approvazione, ne faccia richiesta un ventesimo degli elettori della Regione ed è promulgato se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è approvato con la maggioranza dei voti validamente espressi. Non si fa luogo a *referendum* se lo Statuto è approvato nella seconda deliberazione con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea regionale.

Lo Statuto disciplina:

a) l'iniziativa e la formazione delle leggi regionali;

b) l'iniziativa popolare di leggi e di atti amministrativi e le richieste di referendum regionale su leggi e atti amministrativi della Regione;

c) la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali;

d) l'iniziativa e il procedimento di formazione degli atti normativi della Regione.

Lo Statuto della regione rientra tra gli atti aventi forza di legge soggetti al controllo di costituzionalità previsto per le leggi e gli atti aventi forza di legge dello Stato e della Regione.

La legge elettorale della Regione, in armonia con i principi della Costituzione, è adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea regionale.

* 60. 7.

Nardini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 60. — Ogni Regione ha uno Statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della Regione. Lo Statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del *referendum* su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo Statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

Il Consiglio regionale può essere sciolto quando compia atti contrari alla Costituzione o non corrisponda all'invito del Presidente della Repubblica di sostituire la Giunta o il Presidente che abbiano compiuto analoghi atti.

Può essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

60. 8.

Malavenda.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 60. — Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione, stabilisce le norme fondamentali relative ai principi di organizzazione e funzionamento, al Parlamento regionale, agli organi di governo della Regione agli istituti di democrazia diretta.

Lo statuto e le eventuali modificazioni sono deliberati, a maggioranza assoluta dei componenti, da una Assemblea Costituente regionale, convocata dal Presidente della Regione e formata dai membri della Assemblea Regionale e dell'Assemblea dei Comuni e delle Province, riuniti in seduta congiunta. Lo Statuto è sottoposto a *referendum* popolare quando, entro tre mesi dalla sua approvazione, ne facciano richiesta un ventesimo degli elettori della Regione o almeno dieci consigli comunali che rappresentino una popolazione non inferiore a 50.000 abitanti o un quinto dei componenti l'Assemblea Regionale, ed è promulgato se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è approvato con la maggioranza dei voti validamente espressi.

Conseguentemente, aggiungere la seguente disposizione transitoria:

Per la formazione della prima Assemblea Costituente i membri dell'Assemblea regionale sono sostituiti dai membri dei consigli regionali in carica e i membri dell'Assemblea dei comuni e delle province da una delegazione dei sindaci e dei presidenti di province eletti da collegi formati secondo modalità stabilite dalla legge regionale. Lo statuto disciplina lo scioglimento dell'Assemblea regionale, l'iniziativa popolare di legge e atti amministrativi, i principi dell'autonomia finanziaria della regione e delle procedure di bilancio e di contabilità regionali.

60. 5400. (C. 61. 171).

Salvati.

Sopprimere il primo comma.

60. 12. (C. 61. 205)

Malavenda.

Sostituire il primo comma, con il seguente:

Ciascuna Regione si organizza in base al proprio Statuto adottato a maggioranza assoluta di ciascuna Camera del Parlamento regionale.

60. 111. (C. 61. 67).

D'Amico, Manca, Rivera, Mangiacavallo, Negri, La Malfa, Sbarbati.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Ogni Regione ha uno Statuto che definisce i principi relativi all'organizzazione ed all'esercizio delle funzioni della Regione, nel quadro dell'ordinamento costituzionale della Repubblica e nel rispetto dei principi fondamentali della Costituzione.

60. 13. (C. 61. 206).

Malavenda.

Al primo comma, e ovunque ricorra, sostituire la parola: Regione con la seguente: Provincia.

60. 5402. (C. 61. 154).

Pivetti.

Al primo comma, sostituire la parola: definisce con la seguente: descrive.

60. 14. (C. 61. 69).

Bampo, Cavaliere.

Al primo comma, sostituire la parola: definisce con la seguente: determina.

60. 15. (C. 61. 70).

Bampo, Cavaliere.

Al primo comma, sostituire la parola: definisce con la seguente: elenca.

60. 16. (C. 61. 71).

Bampo, Cavaliere.

Al primo comma, sostituire la parola: definisce con la seguente: specifica.

60. 17. (C. 61. 72).

Bampo, Cavaliere.

Al primo comma, sopprimere la parola: fondamentali.

60. 18. (C. 61. 74).

Fontan, Maroni, Fontanini.

Al primo comma, dopo le parole: organizzazione e aggiungere la seguente: di.

60. 5404.

Malavenda.

Al primo comma, sostituire le parole: e funzionamento con le seguenti: sociale ed istituzionale, nel rispetto della Costituzione e delle leggi costituzionali. In particolare, lo Statuto può pronunciarsi nelle materie di competenza legislativa della Regione.

Le disposizioni dello Statuto non possono essere violate dalla legge regionale.

Lo Statuto può istituire la Corte regionale statutaria, che giudica in prima istanza sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi della relativa Regione che violino il comma precedente. Le decisioni della Corte regionale statutaria sono appellabili davanti alla Corte costituzionale. In assenza di una Corte regionale statutaria, i relativi giudizi competono in grado unico alla Corte costituzionale.

La legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale di cui al precedente comma, nonché le ga-

ranzie di indipendenza dei giudici della Corte regionale statutaria.

60. 108.

Taradash, Giovine, Colletti.

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

Lo Statuto di ogni regione è la costituzione dello Stato regionale.

60. 75. (C. 61.75 e S. 61.16).

Comino, Fontan, Fontanini, Maroni.

Sopprimere il secondo comma.

* **60. 110.**

D'Amico, Manca, Rivera, Mangiacavallo, Negri, Orlando.

Sopprimere il secondo comma:

* **60. 5405.**

Malavenda.

Sostituire i commi secondo, terzo e quarto con i seguenti:

Ciascuna Regione è dotata di uno Statuto, deliberato con legge costituzionale su proposta dell'Assemblea legislativa regionale.

Lo Statuto determina:

a) le funzioni attribuite al popolo, con riferimento particolare ai referendum e ai principi dei sistemi elettorali comunale, provinciale e regionale; i principi concernenti l'ineleggibilità e l'incompatibilità dei consiglieri comunali e provinciali e dei deputati regionali;

b) le forme e i modi della partecipazione della regione alle determinazioni della Unione europea e alla loro attuazione, prevedendo il potere sostitutivo dello Stato per le inadempienze regionali;

c) i rapporti internazionali delle Regioni nelle materie di loro competenza legislativa, con la previsione dell'assenso del Governo repubblicano;

d) i principi dell'ordinamento dei Comuni e delle Province e di eventuali altre articolazioni territoriali, sulla base dei principi di sussidiarietà e di solidarietà; la partecipazione di Comuni, Province e altre articolazioni territoriali all'attività amministrativa e legislativa della Regione;

e) l'organizzazione costituzionale della Regione, con riferimento al Presidente, al Governo, alla Assemblea legislativa;

f) la disciplina dell'attività legislativa e i principi dell'organizzazione e dell'attività amministrativa;

g) il coordinamento dell'attività amministrativa comunale, provinciale e regionale con l'attività amministrativa statale nella Regione;

h) i principi dell'autonomia finanziaria dei Comuni, della Provincia e della Regione; la ripartizione dei tributi erariali tra Stato e Regione;

i) la disciplina del demanio e del patrimonio comunali, provinciali e regionali;

l) lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali, e dell'Assemblea legislativa regionale, e le relative procedure.

60. 5406.

Giovanardi, Peretti, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice, Nocera, Pagano, Scoca.

Sostituire i commi secondo e terzo con il seguente:

Lo Statuto stabilisce l'incompatibilità tra la carica di Presidente della Regione e membro della Giunta Regionale e la carica di consigliere regionale.

60. 5408.

Martino, Savelli, Masi, Acierno, Aleffi, Amato, Baiamonte,

Becchetti, Bicocchi, Biondi, Burani Procaccini, Cola, Collavini, Colletti, Conte, Di Comite, Divella, Errigo, Fei, Filocamo, Fiori, Fragalà, Fratta Pasini, Frau, Giannattasio, Gramazio, Landi di Chiavenna, Lavagnini, Leone, Maiolo, Marinacci, Marzano, Masiero, Maticena, Matrangola, Melograni, Nan, Niccolini, Palmizio, Palumbo, Parenti, Piva, Pozza Tasca, Rivelli, Rivolta, Rossetto, Savarese, Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, Serra, Stagno d'Alcontres, Tadorelli, Taradash, Tarditi, Viale.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 60. 5500 DELLA COMMISSIONE

Sostituire le parole da: è adottato sino alla fine dell'emendamento con le seguenti: di ogni Regione ha il rango di legge costituzionale ed è approvato e modificato con legge regionale a maggioranza assoluta dei consiglieri. Per diventare legge esso, ovvero ogni sua variazione, deve essere sottoposto a referendum popolare ed è promulgato se alle votazioni ha ottenuto il parere favorevole della maggioranza degli aventi diritto ed ha ottenuto la maggioranza dei voti validi.

0. 60. 5500. 6.

Comino, Fontan.

Sostituire le parole da: è adottato sino alla fine dell'emendamento con le seguenti: è approvato con la maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea regionale e dalla maggioranza della popolazione interessata, espressa mediante referendum, ed assume rango di legge costituzionale

0. 60. 5500. 13.

Comino, Fontan.